



TRIBUNALE DI GROSSETO

Proc. n. 2133/20121 RG.

Il Giudice, dott.ssa Claudia Frosini,
nel procedimento ex art. 702 bis c.p.c. introdotto da N.....Z....
controS.p.A,
letti gli atti ed esaminati i documenti,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Con ricorso ex articolo 702 bis c.p.c ritualmente notificato, S hanno convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Grosseto, la società xxxx S.p.A. al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: *«Voglia l'Ill.mo Tribunale di Grosseto, espletati gli incumbenti di rito, CONDANNI la convenuta al pagamento a titolo di risarcimento dei danni contrattuali nel contratto di conto corrente ovvero di home banking ovvero per inosservanza delle normative in materia di protezione dei dati personali, ed in estrema graduata ipotesi alla ripetizione ai sensi dell'articolo 2033 c.c., della somma di euro 7.665,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 28.5.2021 al saldo.*

In via subordinata condanni la convenuta, al pagamento della somma di euro 7.665,00 od al pagamento della somma – anche minore- che sarà ritenuta provata e di giustizia, anche titolo di responsabilità extracontrattuale per aver colposamente concorso, quindi agevolato, l'altrui delitto di truffa informatica; oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.

In ulteriore denegata ipotesi condanni la convenuta, ai sensi dell'articolo 1227 c.c., al pagamento di quella somma parziale che sarà ritenuta provata e di giustizia, per aver concorso colposamente (per colpa contrattuale o extracontrattuale) nell'illecito di ignoti, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal 28.5.2021 sino al saldo.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.

Ed in particolare, a fondamento della domanda i ricorrenti hanno dedotto di essere contitolari di un conto corrente postale con connesso utilizzo del sistema di home banking; di avere ricevuto in particolare la N,,,, in data 28.05.2021, alle ore 15,00 circa, un messaggio apparentemente proveniente da xxx Info con il quale è stata resa edotta di movimentazione anomale sul

proprio conto corrente, unitamente ad un *link* da utilizzare per procedere al blocco delle operazioni sospette.

Poco dopo la stessa N ha ricevuto, sempre sul suo cellulare, una telefonata da un numero verde, sempre apparentemente riconducibile aspa, con la quale il suo interlocutore le ha chiesto di fornirgli il codice fiscale del proprio coniuge (cointestatario del conto), con il quale la N lo ha messo in contatto telefonico.

Lo Z....., a sua volta, contattato telefonicamente dallo stesso interlocutore che gli ha richiesto di fornire via Whatsapp la copia della propria tessera banco posta al fine di bloccare una presunta operazione anomala di addebito sul conto corrente, ha invitato la moglie a procedere in tal senso, rassicurato che avrebbe di lì a poco ricevuto un codice di quattro cifre per bloccare il presunto addebito illegittimo, circostanza che invece non si è verificata.

A quel punto la ricorrente, insospettita dall'operazione, visto che non aveva ricevuto alcun codice a quattro cifre per bloccare la presunta operazione illegittima, si è recata immediatamente alla posta chiedendo lo stornato del bonifico che tuttavia poste non ha eseguito negando la richiesta di rimborso, non ritenendo sussistente a proprio carico alcun addebito, né essendo state riscontrate anomalie del sistema.

I correntisti hanno altresì provveduto, il giorno stesso, a sporgere la denuncia penale dell'accaduto e ad effettuare la dichiarazione di disconoscimento dell'operazione.

Sulla scorta di tali premesse i ricorrenti hanno concluso come sopra riportato.

Si è costituita in giudizio xxxxxxspa chiedendo il mutamento del rito ed instando per l'inammissibilità e, nel merito per il rigetto della domanda deducendo, in particolare, l'adeguatezza dei sistemi di sicurezza adottati per la protezione dei dati personali e la negligenza dei correntisti nella condotta posta in essere.

Respinta la richiesta di conversione del rito la causa è stata trattenuta in decisione previa concessione alle parti di termini per note finali.

1. Delimitazione del thema decidendum.

I ricorrenti hanno instaurato il presente giudizio al fine di sentire condannare xxxxx sps al risarcimento del danno subito per l'esecuzione di un bonifico *on line*, dell'importo di euro 7665,00, da parte di soggetto non autorizzato e non riferibile agli stessi ricorrenti.

I fatti storici non risultano in contestazione tra le parti. Non risulta in particolare oggetto di contestazione il rapporto contrattuale *inter-partes*, il fatto che un soggetto terzo si sia impossessato delle credenziali (userid e password) dei ricorrenti e che, introdottosi tramite tali credenziali nel sistema informatico delle Poste, abbia effettuato in data 28.05.2021 un bonifico telematico di 7.665,00 in favore di tale xxxxxx.

È inoltre documentalmente provata la tempestiva segnalazione dell'irregolarità dell'operazione a Poste Italiane e la denuncia sporta in pari data dai ricorrenti (cfr. doc. n 1 e doc. n 7 di parte ricorrente).

Sono invece contestate tra le parti le rispettive responsabilità per l'utilizzazione illecita dello strumento di pagamento ad opera di terzi.

2. La responsabilità della banca per l'utilizzazione illecita di uno strumento di pagamento.

Così delineato il perimetro delle valutazioni demandate al Tribunale, la presente controversia ha ad oggetto la responsabilità dell'Istituto di credito per l'utilizzazione fraudolenta di uno strumento di pagamento.

La disciplina applicabile a tale fattispecie è oggi contenuta nel d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11, il quale ha attuato nell'ordinamento giuridico italiano la direttiva 2007/64/CE relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno europeo.

In particolare, l'art. 12, comma 3, del citato decreto prevede che «salvo il caso in cui abbia agito con dolo o colpa grave ovvero non abbia adottato le misure idonee a garantire la sicurezza dei dispositivi personalizzati che consentono l'utilizzo dello strumento di pagamento, prima della comunicazione eseguita ai sensi dell'art. 7, 1° comma, lett. b), l'utilizzatore medesimo può sopportare per un importo comunque non superiore complessivamente a € 150,00 la perdita derivante dall'utilizzo indebito dello strumento di pagamento conseguente al suo furto o smarrimento».

Ai sensi di tale disposizione, quindi, il prestatore di servizi di pagamento può escludere la propria responsabilità per l'utilizzo non autorizzato di uno strumento di pagamento soltanto provando la colpa grave (o il dolo) dell'utilizzatore, la quale costituisce un fatto impeditivo del risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 2697, comma 2, c.c.

Anche la giurisprudenza di legittimità, infatti, ha affermato che la responsabilità della banca (o nel caso di specie di xxxxx), per operazioni effettuate a mezzo di strumenti elettronici, con particolare riguardo alla verifica della loro riconducibilità alla volontà del cliente mediante il controllo dell'utilizzazione

illecita dei relativi codici da parte di terzi, ha natura contrattuale e può essere esclusa solo se ricorra una situazione di colpa grave dell'utente (Cass., 5 luglio 2019, n. 18045 che ha ritenuto configurabile una ipotesi di colpa grave nel caso di protratta mancata attivazione di una qualsiasi forma di controllo degli estratti conto protrattasi per oltre due anni).

E, infatti, la possibilità della sottrazione dei codici del correntista, attraverso tecniche fraudolente, rientra nell'area del rischio di impresa, destinato ad essere fronteggiato attraverso l'adozione di misure che consentano di verificare, prima di dare corso all'operazione, se essa sia effettivamente attribuibile al cliente; sicché, in forza di tali osservazioni, è stato ritenuto che, ai fini del rigetto della domanda risarcitoria, non è sufficiente dare rilievo ad un incauto comportamento dell'utente che avrebbe consentito la sottrazione dei codici. Su tali basi, pertanto, si è concluso che, al fine di garantire la fiducia degli utenti nella sicurezza del sistema (ciò che rappresenta interesse degli stessi operatori), appare del tutto ragionevole ricondurre nell'area del rischio professionale del prestatore di servizi di pagamento, prevedibile ed evitabile con appropriate misure destinate a verificare la riconducibilità delle operazioni alla volontà del cliente, la possibilità di una utilizzazione dei codici da parte di terzi, non attribuibile al dolo del titolare o a comportamenti talmente incauti da non poter essere fronteggiati in anticipo, e ciò conformemente al principio secondo cui l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile al soggetto obbligato (art. 1218 c.c.) richiede la dimostrazione di eventi che si collochino al di là dello sforzo diligente richiesto al debitore (in questo senso, oltre che Cass. 5 luglio 2019, n. 18045, in motivazione, Cass., 3 febbraio 2017, n. 2950).

In definitiva, sulla scorta della giurisprudenza di legittimità, può affermarsi che, in tema di ripartizione dell'onere della prova, al correntista abilitato a svolgere operazioni on line che, alla stregua dell'art. 15 del d.lg. n. 196 del 2003 e art. 2050 c.c., agisca per l'abusiva utilizzazione (nella specie, mediante illegittime disposizioni di bonifico) delle sue credenziali informatiche, spetta soltanto la prova del danno siccome riferibile al trattamento del suo dato personale, mentre l'istituto creditizio risponde, quale titolare del trattamento di dato, dei danni conseguenti al fatto di non aver impedito a terzi di introdursi illecitamente nel sistema telematico mediante la captazione dei codici d'accesso del correntista, ove non dimostri che l'evento dannoso non gli sia imputabile perché discendente da trascuratezza, errore o frode del correntista o da forza maggiore (Cass., 23 maggio 2016, n. 10638).

A tal proposito, si deve aggiungere che la colpa grave è costituita da una «straordinaria e inescusabile» imprudenza, negligenza o imperizia, la quale

presuppone che sia stata violata non solo la diligenza ordinaria del buon padre di famiglia di cui all'art. 1176, comma 1, c.c., ma anche «quel grado minimo ed elementare di diligenza generalmente osservato da tutti» (Cass. 3 maggio 2011, n. 913; Cass. 19 novembre 2001, n. 14456). Secondo la stessa Corte di Cassazione, inoltre, la prova della sussistenza della colpa grave può essere fornita anche per mezzo di presunzioni, purché queste, com'è noto, siano gravi, precise e concordanti secondo quanto dispone l'art. 2729 c.c. (cfr. Cass. 18 gennaio 2010, n. 654).

3. La responsabilità della banca per l'esecuzione del bonifico del 28.05.2021

Come già evidenziato, costituisce circostanza pacifica tra le parti che il bonifico eseguito in data 28.05.2021 per l'importo di euro 7.665,00 €. non sia riferibile alla volontà negoziale dei ricorrenti.

A sostegno della propria difesa, la parte convenuta ha dedotto la colpa grave dei ricorrenti argomentando, per un conto, l'adeguatezza delle misure di sicurezza adottate come da certificazioni ISO che ha prodotto in atti (cfr. doc. n. 4 e doc. n. 5) e, per altro conto, la negligenza di ricorrenti

Su tali basi, il Tribunale osserva quanto segue.

Come già detto, per esonerare la convenuta dalla responsabilità per i danni denunciati dagli attori si deve verificare se le concrete modalità del fatto consentano di muovere a questi ultimi un addebito di negligenza tale da integrare gli estremi del caso fortuito idoneo ad interrompere in nesso di causalità tra condotta ed evento ai sensi della fattispecie di cui all'articolo 2050 c.c. sopra delineata e ritenuta applicabile al caso di specie.

Invero, come si è già detto, trova qui applicazione il comma 4 dell'art. 12 del d.lgs. n. 11/2010, in forza del quale le perdite conseguenti a operazioni di pagamento non autorizzate gravano sul cliente solo se egli abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto per colpa grave ai suoi obblighi imposti dall'art. 7 di attenersi ai termini del servizio e proteggere le credenziali di accesso.

Essendo questo il parametro normativo di riferimento per valutare la fondatezza della pretesa dei ricorrenti, diviene determinante l'analisi delle modalità specifiche attraverso le quali è stata praticata con successo la truffa oggetto di causa,

Dalla ricostruzione dei fatti (che non ha costituito oggetto di contestazione) e dalla documentazione prodotta, si evince che ai ricorrenti sia stato inviato un

messaggio sms apparentemente riconducibile a xxxx spa con il quale gli stessi sono stati invitati ad accedere ad un sito, verosimilmente fasullo, predisposto dal truffatore. Al contempo hanno ricevuto una telefonata altrettanto verosimilmente riconducibile a xxxspa da un interlocutore che li ha inviati a fornire il codice fiscale e la copia della carta xxxxx al fine di stornare un asserito addebito anomalo relativamente al quale avrebbe dovuto essere inviato un codice per bloccare il bonifico, codice che in realtà non è stato poi inviato. Immediatamente, pertanto, come dimostra anche la documentazione versata in atti, la ricorrente ha provveduto a denunciare il fatto axxxxspa nonché a sporgere formale denuncia- querela (cfr. doc n 1,5,6,7)

Orbene, ritiene il Tribunale che la particolare modalità con cui è stata perpetrata la condotta truffaldina ai danni dei ricorrenti, mediante l'utilizzo di messaggistica e numero verde apparentemente riconducibile a poste, unitamente all'essersi gli stessi tempestivamente attivati al fine di disconoscere l'operazione compiuta, non sia sufficiente ad integrare gli estremi del fatto fortuito, né l'aver creduto al messaggio, prima, e alla telefonata ingannevole del truffatore, poi, possono integrare automaticamente gli estremi una grave colpa, trattandosi invero di truffa potenzialmente non riconoscibile per un utente di media diligenza (Si richiama al proposito il precedente del Tribunale di Milano, Sez. VI, 17/5/2018, n. 5534, in cui in fattispecie analoga alla nostra è stata esclusa la colpa grave del correntista che non aveva riconosciuto una e-mail truffaldina scritta in maniera tale che poteva essere facilmente confusa con un messaggio autentico della Banca).

Tra l'altro, la segnalazione dell'esecuzione illecita del bonifico è avvenuta tempestivamente, lo stesso giorno, seguita poi da un formale reclamo del giorno successivo e, dunque, in un arco di tempo che, necessariamente, deve essere considerato tempestivo, né la resistente ha giustificato la mancata possibilità di annullare l'operazione illecita, nulla avendo dedotto in merito a fronte della specifica contestazione dei ricorrenti.

Ben avrebbe potuto infatti Poste rifondere con sostanziale immediatezza i correntisti a fronte dell'operazione tempestivamente disconosciuta, non sussistendo né avendo dedotto la resistente alcun impedimento motivato da un sospetto di frode da parte dei richiedenti il rimborso, salva naturalmente la possibilità di poter dimostrare, anche in un momento successivo, che l'operazione di pagamento era stata autorizzata, con conseguenziale diritto di chiedere e ottenere, in tal caso, dall'utilizzatore, la restituzione dell'importo rimborsato.

5. Il risarcimento del danno

Accertata la responsabilità di xxxxxxxxS.p.A., appare evidente come il danno complessivamente subito dai ricorrenti sia costituito dall'importo del bonifico illegittimamente eseguito, pari ad €.7.665,00.

In definitiva, la domanda attorea va accolta con conseguente condanna di xxxxx S.p.A. al risarcimento del danno pari alla somma fraudolentemente sottratta pari ad €. €.7.665,00.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai parametri di cui al D.M n. 55/2014 e succ. mod e integr, con esclusione della fase istruttoria e con riduzione al minimo della fase decisoria, stante la natura del giudizio e l'attività difensiva concretamente svolta.

P.Q.M.

Il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando nel procedimento r.g. n. 2133/2021, così provvede:

I) in accoglimento della domanda condanna xxxxx S.p.A. al pagamento, in favore dei ricorrenti, a titolo di risarcimento del danno, della somma di €.€.7.665,00. oltre interessi legali dalla domanda fino all'effettivo soddisfo;

II) condanna la convenuta alla refusione, in favore di parte attrice, delle spese della presente procedura, che liquida in €. 2547,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, iva e cpa come per legge e al rimborso delle spese vive documentate.

Grosseto 16.05. 2023

Il Giudice

Dott.ssa Claudia Frosini.